

REGOLAMENTO (CE) N. 216/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1407/1999 che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 26/1999 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Lituania^(*) entrato in vigore il 1° settembre 1999, prevede per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, gli importi di base di cui tener conto nel calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili alle importazioni dalla Lituania, identici a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 26/1999 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999;

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (5) il regolamento (CE) n. 213/2000 prevede l'applicazione di elementi agricoli ridotti all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati, come previsto dal progetto di protocollo n. 2 dell'accordo europeo con la Lettonia, in fase di adozione formale;

(1) il regolamento (CE) n. 1407/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2185/1999⁽⁴⁾, stabilisce gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania;

- (6) è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1407/1999 per prorogare fino al 30 giugno 2000, per i tre paesi baltici, gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali e stabilire, per la Lettonia, gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali per taluni prodotti agricoli trasformati;

(2) il regolamento (CE) n. 213/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia⁽⁵⁾, stabilisce all'allegato II, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, gli importi di base di cui tener conto nel calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili alle importazioni dalla Lettonia, identici a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 26/1999 del Consiglio⁽⁶⁾ per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999;

- (7) il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97⁽⁸⁾, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

(3) il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Estonia⁽⁹⁾ entrato in vigore il 1° settembre 1999, prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, gli importi di base di cui tener conto nel calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili alle importazioni dall'Estonia, identici

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1407/1999 è modificato come segue:

- 1) Agli articoli 1 e 3, nonché agli allegati da I a VI, la data del «31 dicembre 1999» è sostituita dalla data del «30 giugno 2000».

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 5.10.1999, pag. 27.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 18.